



Associazione Culturale "Arkestra" CF 93022530765 Via Alborella Vulturina, 6

Associazione	Culturale
Arkestra	Via Alborella
Vulturina	N.6 85028 -
Rionero in V.	
CF 93022530765	

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
REG.TO AL NUM. 350 SERIE 3
IMPOSTE LIQUIDATE PER € ESENTE
Melfi, 06.06.2023

Arkestra

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO*
Vito CARRIERO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16 GENNAIO 2023

Verbale dell'Assemblea Straordinaria n. 2/2023

Lunedì 26 Maggio 2023, alle ore 17, presso la sede della Associazione Culturale Arkestra, Sita in Via Alborella Vulturina n° 10, nel Comune di Rionero in Vulture, si è svolto il Consiglio Direttivo della suddetta Associazione con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Nomina del presidente, del vicepresidente e del consiglio direttivo
- 2) Modifica e Adeguamento dello statuto alla normativa di cui al d. lgs 117/2017 e iscrizione a RUNTS alla luce delle richieste e chiarimenti per Istanza di iscrizione RUNTS REP. N. 103898>>
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Pitoia Donato, Passarelli Aurora, Calice Umberto, Pecora Raffaele, Pitoia Annalisa, D' Alessandro Daniele, Lapadula Francesco, Pierro Antonio, Carriero Gabriele, Botte Leonia, Grieco Attilio in qualità di membri del Consiglio Direttivo.

Assume la presidenza il Sig. Pitoia Donato, funge da segretario il Sig. D' Alessandro Daniele Constatata la validità della riunione il Presidente dichiara aperta la seduta.

Quanto al primo punto all'ordine del giorno, l'assemblea, dopo una breve discussione, delibera all'unanimità di nominare presidente il Sig. Pitoia, nonché di nominare vicepresidente il Sig. D' Alessandro Daniele Constatata e terzo componente del consiglio direttivo la sig.ra Passarelli Aurora.

In ordine al secondo punto all'ordine del giorno, a seguito dei chiarimenti e integrazioni richiesti dalla Regione Basilicata, il president illustra ai presenti la necessità di provvedere alla modifica dello statuto sociale e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al Codice del terzo settore d. lgs. 117/2017.

Si evidenzia, inoltre, l'opportuna iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore- RUNTS- ai fini di acquisire le qualifiche e godere, altresì, delle condizioni vantaggiose che essa preclude. Si procede, pertanto, alla presentazione della questione in oggetto.

Al termine della lettura l'assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese il nuovo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, con il 99% dei consensi e il restante 1% contrario, delibera di approvare il nuovo statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

I presenti approvano all'unanimità.

Dr.

Il Presidente

Dolci Piza

Il Vicepresidente

Giuseppe Belli



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARKESTRA"

È costituita in Rionero in Vulture l'Associazione Culturale Musicale denominata "Arkestra Aps" che potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS e, in aggiunta, di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. L'associazione non ha scopo di lucro, ha durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III art. 36 e segg. del codice civile, nonché presente statuto.

L'associazione ha sede in Rionero in Vulture, alla via Alborella Vulturina n. 6.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2: SCOPO E ATTIVITA DELL'ASSOCIAZIONE "ARKESTRA" È NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI:

L'associazione ha lo scopo di

- perseguire il bene comune,
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,
- favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona,
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Inoltre l'associazione ha lo scopo di

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- promuovere ogni tipo di attività culturale, musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra enti ed associazioni e attraverso spettacoli, eventi, manifestazioni e quant'altro possa servire a valorizzare cultura e il linguaggio espressivo, svolgendo quindi attività di promozione ed utilità sociale;
 - diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
 - allargare gli Orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
 - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
 - porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapica, sollievo al proprio disagio;
- In particolare, l'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività culturali, in particolare:
- convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
 - attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia e musicologia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
 - attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
 - attività di organizzazione di workshop musicale
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà formativa.**
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata**

Articolo 3: L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARKESTRA" PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI SUOI FINI PUÒ ALTRESÌ: stipulare e gestire, in collaborazione con altre Associazioni, Enti (pubblici e privati), imprese e società, centri di formazione professionale;

promuovere e realizzare pubblicazioni inerenti gli scopi perseguiti; produrre trasmissioni radiofoniche, televisive filmati audio-video ogni genere;

promuovere e organizzare conferenze, e per la discussione delle tematiche e dei problemi inerenti agli scopi dell'Associazione;

assumere incarichi, anche base di convenzioni, appalti con Enti pubblici e privati, imprese società finalizzati allo svolgimento di attività culturali;

assumere interessenze e partecipazioni in altre associazioni, imprese, Enti e società, la cui attività sia giudicata dall'organo amministrativo utile, affine o comunque strumentale al perseguimento degli scopi dell'Associazione;

- acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili;

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, d.p.r. 1986, n.917. L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i tondi raccatti per la realizzazione dei fini sociali.

Art. 4. - All'Associazione Culturale "Arkestra" possono partecipare coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali:

- soci fondatori; coloro che hanno partecipato costituzione dell'Associazione mediante sottoscrizione dell'atto costitutivo. Essi sono tenuti al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- soci ordinari: coloro che partecipano alle iniziative dell'Associazione. Il socio ordinario è tenuto al versamento di un contributo, per la durata e l'entità che verranno determinati dal Consiglio Direttivo, in proporzione dei servizi usufruiti. Il contributo associativo è



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
Vito Carraro

trasmissibile e non soggetto a rivalutazione. Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi mediante l'istituto dell'affiliazione con modalità stabilite dal regolamento interno.

Articolo 4: REQUISITI DEI SOCI E AMMISSIONE

4.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. Sono soci dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi così come puntualmente indicati all'art. 5, e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. I requisiti di ammissione dei nuovi soci sono i seguenti:

- Possono essere soci i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto sarà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori né limitazioni riferibili alle condizioni economiche dell'aspirante socio, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

4.2 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

4.3 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

4.5 - Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea. Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Articolo 5: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che si ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione; e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente. non svolgere attività che siano in conflitto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.

5.3 E' un dovere morale dei soci partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

5.4 Ai soci sarà garantita la pubblicità e consultabilità dei registri e dei libri dell'associazione.

Articolo 6: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCI

- o 6.1 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per decesso;
- o 6.2 - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- o 6.3 - L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione su delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.
- o Costituiscono gravi motivi di esclusione:
 - o mancato versamento della quota associativa per un anno;
 - o comportamento contrastante con gli scopi dell' Associazione;
 - o persistenti violazioni degli obblighi statuari.
- o In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli adempimenti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- o Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.
- o La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.
- o L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione: l'assemblea provvede entro i successivi 30 giorni.
- o L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione.
- o L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo 7: VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associato volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 8: LAVORATORI

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 9: GLI ORGANISOCIALI Sono

organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 10: L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 11: COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabili nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza



Articolo 12: ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 13: ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, la fusione e scissione con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati e con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Articolo 14: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero di 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

I membri del consiglio direttivo possono essere retribuiti solo per la funzione, ma se retribuiti non possono risultare tra i volontari.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 15: IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 16: ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 17: ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 18: LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 19: RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività anche da contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici, da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali nonché da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 d.lgs 117/17.

Articolo 20: BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 21: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 22: BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e, ove ricorrano i presupposti, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio sarà redatto nel rispetto della modulistica e delle indicazioni contenute nei Decreti Ministeriali di cui al co.3 art.13 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 23: BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dal co.2 art. 14 del D. Lgs. 117/2017. In caso di redazione l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 24: PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Articolo 25: CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 26: RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 27: RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 28: ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 29: DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 30: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

